

GenIUS

RIVISTA DI STUDI GIURIDICI
SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E L'IDENTITÀ DI GENERE

FRANCESCA DI MUZIO

La tutela processuale delle vittime “vulnerabili”

PUBBLICAZIONE TELEMATICA SEMESTRALE REGISTRATA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA · ISSN 2384-9495

online first
05 febbraio 2024

La tutela processuale delle vittime “vulnerabili”

Sommario

1. La vittima vulnerabile nel sistema processuale italiano: la persona offesa dal reato – 2. La tutela delle vittime di violenza di genere nelle fonti nazionali: il decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93 – 3. Il Codice Rosso (L. n. 69/2019) – 4. Le modifiche al codice penale: introduzione di nuove fattispecie di reato – 5. Le modifiche al codice di procedura penale e alle norme sull’ordinamento penitenziario – 6. Le modifiche in materia di tutela della vittima di reato introdotte dalla l. n. 134/2021 (c.d. Riforma Cartabia).

Abstract

La vittima è stata ritenuta per anni la grande dimentica della giustizia penale. I movimenti a favore delle vittime di reato hanno consentito una rivoluzione copernicana che si è riverberata in tutte le legislazioni europee e nel nostro ordinamento italiano. La necessità di rispondere ai bisogni delle persone offese dal reato ed in particolare delle vittime vulnerabile diviene la sfida dei moderni sistemi penali che si affrancano dalla cultura reocentrica. Il presente lavoro partendo dalla nozione di vittima affronta il tema delle vulnerabilità sistema penale processuale attraverso la ricognizione degli strumenti a tutela delle persone offese dal reato con particolare riguardo ai recenti interventi introdotti dalla Riforma Cartabia della giustizia penale.

The victim has been considered for years the great forgotten in criminal justice. Movements in favor of crime victims have allowed a Copernican revolution that has reverberated in all European legislations and in our Italian legal system. The need to respond to the needs of individuals harmed by crime, particularly vulnerable victims, becomes the challenge of modern penal systems that break free from reocentric culture. This work, starting from the concept of the victim, addresses the theme of vulnerabilities in the procedural penal system through the examination of tools for the protection of individuals harmed by crime, with particular attention to recent interventions introduced by the Cartabia Reform in criminal justice.

* Professoressa a contratto di diritto e procedura penale e giustizia riparativa, Iusve Verona; dottoranda di ricerca in Scienze sociali - XXXIX ciclo, Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara. Relazione al Convegno “Persone, vulnerabilità, intersezionalità” ospitato dall’Università degli Studi di Brescia in data 19.05.2023. Contributo non sottoposto a referaggio a doppio cieco.

1. La vittima vulnerabile nel sistema processuale italiano: la persona offesa dal reato

L'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1989, il quale ha trasformato il nostro sistema processuale da inquisitorio a prevalentemente accusatorio, ha modificato anche la posizione della vittima nel procedimento che la riguarda, prevenendo una serie di misure che rispecchiano un approccio vittimologico prima di allora mai adottato. Alla vittima (persona offesa) di cui non si rinviene una definizione del codice penale è dedicato un intero titolo nel codice di rito. La persona offesa dal reato è il titolare dell'interesse giuridico protetto, anche in modo non prevalente, da quella norma incriminatrice che si assume sia stata violata dal fatto storico di reato. Il codice attribuisce alla persona offesa la qualifica di soggetto del procedimento penale (art. 90) mentre la qualifica di parte le viene riconosciuta soltanto, se nella veste di danneggiato dal reato, esercita la pretesa risarcitoria nei confronti dell'autore di reato costituendosi parte civile. Nel codice di procedura penale non troviamo una definizione di persona offesa dal reato ma nell'art. 90 *quater* c.p.p. rinveniamo nel concetto di *vulnerabilità* le caratteristiche di alcuni soggetti offesi dal reato. L'età minore o anziana, il genere, l'infermità mentale, la razza, l'etnia, l'appartenenza ad una confessione religiosa, le discriminazioni per identità di genere, risultano essere solo alcune delle *condizioni di particolare vulnerabilità* dell'offeso dal reato che il codice ha mutuato dalla normativa sovranazionale che diversamente utilizza il termine vittima del reato¹. Ai sensi del comma 3 dell'art. 90 c.p.p. la persona offesa non è solo il soggetto cui l'azione dell'autore di reato è diretta, ma anche i prossimi congiunti, qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato. Per prossimi congiunti il codice di procedura penale intende in una accezione ampia del termine «la persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente». Ancora ai sensi del nuovo ultimo comma dell'art. 572 c.p. aggiunto dalla legge 69 del 2019 cd. codice rosso, il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti contro i familiari e conviventi, è considerato persona offesa dal reato². Infine, nell'art. 91 c.p.p. si menzionano gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato per indicare come la persona offesa possa essere tanto un soggetto individuale quanto un soggetto collettivo od ente giuridico, portatore di un interesse al contrasto di quelle condotte illecite realizzate dall'autore di reato. Nella disciplina codicistica dedicata alla persona offesa dagli artt. 90 a 95 c.p.p. troviamo trasfuse molte delle indicazioni provenienti dalle fonti sovranazionali ed in particolare di quelle comunitarie: la decisione quadro del 15.3.2001, la direttiva 2011/36UE, la direttiva 2012/29 UE e la direttiva 2004/80/UE. Il recepimento delle disposizioni contenute in queste direttive e in altre fonti internazionali ha modificato le norme a tutela delle vittime nel procedimento penale e fornito particolari tutele alla persona offesa minorenni alle vittime di violenza di genere e nelle relazioni di intimità. In particolare al rafforzamento della posizione della persona offesa nel procedimento è conseguita la modifica dell'istituto dell'incidente probatorio reso obbligatorio per determinate categorie di vittime particolarmente vulnerabilità in relazione alla gravità dei reati patiti; la previsione di misure cautelari *ad hoc* (artt. 282 *bis* e 282 *ter*) con informazione sulla facoltà di chiedere un ordine di protezione che permette di estendere la tutela al territorio di altro stato (art. 282 *quater*); la previsione dell'ammonimento da chiedere al questore in caso di atti persecutori. Per le persone offese minorenni in recepimento della Convenzione di Lanzarote, l. 172 del 2012, le norme del codice di procedura penale sono state modificate al fine di prevedere una particolare modalità di ascolto e audizione protetta, con l'indicazione di un'assistenza effettiva e psicologica per il mi-

¹ A. Antonilli, F. Di Muzio, *La società della vittimizzazione*, Milano, Franco Angeli, 2021.

² F. Di Muzio, G. Vaccaro, *Cosmologia della violenza familiare, dinamiche, strumenti di contrasto e strategie di prevenzione*, Milano, Maggioli, 2022.

nore, nonché l'indicazione di procedere per l'escussione della testimonianza attraverso un professionista esperto in psicologia forense. In relazione alle vittime di violenza di genere e nelle relazioni endofamiliari l'introduzione della disciplina del codice rosso ha inteso rafforzare le norme a protezione delle donne attraverso l'accelerazione del procedimento penale, riservando una corsia preferenziali a tali procedimenti e prevedendo l'ascolto della persona offesa entro tre giorni dal ricevimento della notizia di reato, nonché il rafforzamento delle misure cautelari.

La disciplina dedicata alla persona offesa nel capo dei soggetti si focalizza sui diritti e le facoltà ad essa riconosciuti nel procedimento penale. Tra i poteri che la persona offesa può esercitare possiamo annoverare quelli meramente sollecitatori come il presentare memorie o indicare elementi di prova nel corso del procedimento (art. 90 comma 1)³. Quanto alle memorie, si tratta di elaborati scritti, provenienti dalla persona offesa o dal suo difensore che hanno ad oggetto questioni processuali o di merito sulle quali però non esiste un dovere di pronunciarsi dell'organo destinatario che potrà ritenere di prenderne in esame in contenuto oppure di non tenerne conto. Per quel che concerne l'indicazione degli elementi di prova, l'attività dell'offeso sarà indirizzata prevalentemente al pubblico ministero per orientarlo nelle indagini, per sollecitarlo a fissare l'incidente probatorio, per indicargli le prove da assumere. Tra i diritti riservati alla persona offesa il codice di procedura penale indica i diritti di informativa. La persona offesa ha il diritto di ricevere le informazioni necessarie al fine di poter esercitare i propri poteri nel procedimento penale. I diritti di informativa, potenziati dal d.lgs. n. 212 del 2015 in attuazione della Direttiva 2012/29/UE⁴ si sostanziano in informazioni che devono essere fornite alle persone offese, in una lingua a lei comprensibile fin dal primo contatto con l'autorità giudiziaria. Tra esse segnaliamo a titolo esemplificativo e non esaustivo rinviando alla lettura dell'art. 90 *bis* c.p.p.: le modalità di presentazione dell'atto di denuncia - querela⁵; l'elezione di domicilio per le notificazioni degli atti del procedimento, anche dichiarando l'indirizzo di posta elettronica certificata; la facoltà di ricevere comunicazioni del procedimento penale e le iscrizioni di cui all'art. 335 comma 1, 2 e 3-*ter*; la facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione; la facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello stato; della possibilità di usufruire dell'interprete qualora non parli la lingua italiana; la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni patiti dal reato; indicazioni sulle strutture sanitarie presenti sul territorio; le case famiglie; i centri antiviolenza; le case rifugio e i servizi di assistenza delle vittime di reato; la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa (informativa inserita a seguito dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia della giustizia penale che ha previsto in disposizioni organiche sulla giustizia riparativa). L'art. 90 *bis* c.p.p. prevede che la persona offesa sin dal primo contatto con l'autorità precedente venga informata in una lingua a lei comprensibile della facoltà di svolgere i programmi di giustizia riparativa. Sempre in tema di informazioni alla persona offesa l'art. 99 *ter* c.p.p. il quale prevede che ad integrazione di quanto previsto dall'art. 299 comma 2 *bis*, 3 e 4 *bis* c.p.p., si stabilisce che nei procedimenti per i reati commessi con violenza alla persona si deve dare comunicazione immediatamente alla persona offesa che ne faccia richiesta con l'ausilio della p.g., dei provvedimenti di liberazione, di evasione e di sottrazione all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, nonché per i reati di cui al comma 1 *bis* dell'art. 90 *ter* c.p.p. inserito dalla l. 69 del 2019 sempre anche alla persona offesa e al suo difensore⁶. Il codice di procedura penale nell'art. 90 *quater* c.p.p. prende in considerazione la persona offesa vulnerabile o

3 A. Antonilli, F. Di Muzio *La società della vittimizzazione*, Milano, Franco Angeli, 2021.

4 Per una disamina s.v. A. Antonilli, F. Di Muzio, *La società della vittimizzazione*, Milano, Franco Angeli, 2021.

5 Nel capo IV del codice penale dedicato alla persona offesa dal reato si enuncia il diritto di questa presentare querela nelle forme e nelle modalità stabilite dall'art. 120 ss. c.p., sia per quel che concerne la presentazione della querela dell'offeso maggiorenni sia per la querela presentata dal minore o altre tipologie di soggetti (es. inabilitato).

6 F. Di Muzio, *Per-corsi di diritto e procedura penale per le scienze criminologiche, psicologiche e sociali*, Milano. Cedam 2023.

miglior particolari condizioni che rendono il soggetto passivo maggiormente vulnerabile rafforzandone la protezione quando queste depongono, per i minori e gli adulti in determinati casi l'esame deve essere sottoposto a registrazione fonografica o audiovisiva e deve essere assunto in strutture diverse dal tribunale (per i minorenni), eventualmente con vetro specchiato e con impianto citofonico al fine di evitare che il vittima entri a contatto con il proprio aggressore⁷. In ultimo la persona offesa può esercitare poteri di partecipazione nel corso del procedimento penale a mezzo del proprio difensore di fiducia nominato e dunque partecipare agli accertamenti tecnici irripetibili nella fase delle indagini preliminari, svolgere le cosiddette investigazioni difensive, sollecitare il P.M. alla richiesta di incidente probatorio, può essere sentita come testimone in dibattimento⁸ e come persona informata sui fatti nelle indagini preliminari. opporsi alla richiesta di archiviazione della notizia di reato, opponendovisi. In tale ultimo caso la persona offesa esercita un vero e proprio controllo sull'attività del pubblico ministero, in quanto formalmente informata della richiesta di archiviazione, ha il potere di opporsi a tale determinazione del P.M. presentando ulteriori temi di investigazione. Sempre in ordine all'attività del P.M. la persona offesa può presentare le proprie osservazioni in merito alla richiesta di proroga delle indagini preliminari quando il P.M. ne fa richiesta al gip, ai sensi e per gli effetti dell'art. 406 comma 3. Il capo dedicato alla persona offesa si chiude con le disposizioni concernenti gli enti e le associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato, in particolare l'art. 91 c.p.p. attribuisce a costoro in ogni stato e grado del procedimento gli stessi diritti e le stesse facoltà conferite alla persona offesa. Il nostro ordinamento penalistico in materia di assistenza e tutela degli offesi particolarmente vulnerabili ha apprestato un sistema ad hoc di protezione per le vittime di violenza di genere e nelle relazioni di intimità sul quale ci si soffermerà nel prosieguo della trattazione.

2. La tutela delle vittime di violenza di genere nelle fonti nazionali: il decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93

Il Decreto-legge n.93 del 14 agosto 2013 (*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*), convertito nella Legge n.119 del 15 ottobre 2013 (c.d. legge sul femminicidio), rappresenta una presa di coscienza, da parte dell'Italia, in merito al dilagante fenomeno della violenza domestica e di quella contro le donne⁹. Fenomeno che, è bene sottolineare, non insiste solo su profili giuridici, ma anche e soprattutto culturali, nonché sociali, etici ed economici¹⁰.

Ebbene, è su queste basi e soprattutto sulla scorta delle pressioni mediatiche, date dall'altissima incidenza di atti di violenza commessi nei confronti delle donne, che nel nostro Paese sono state introdotte, attraverso il d. l. 93/2013, una serie di misure, preventive e repressive, di contrasto ai delitti contro vittime vulnerabili e, in particolare, a quelli caratterizzati da violenza di genere¹¹.

7 Nel dettaglio s.v. Convenzione di Lanzarote l. 172 del 2012.

8 F. Di Muzio, *Attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa non costituita parte civile*, in *Il Penalista*, 2016.

9 F. Di Muzio, *La tutela processuale della vittima di violenza*, in *Giurisprudenza penale online*, 2013.

10 P. Mazzina, *La violenza domestica e le azioni positive (di secondo livello) dello Stato: brevi riflessioni costituzionali sulla recente sentenza della Corte Edu Talpis c. Italia*, in *Archivio Penale*, 2, 2017.

11 La Convenzione di Istanbul del 2011, sul presupposto che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, definisce la violenza di genere come «una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere

L'allarme sociale destato da quest'ultima, che ha spinto il nostro Paese ad intervenire tramite il ricorso alla decretazione d'urgenza¹² per arginare e contrastare il fenomeno, emerge chiaramente nel preambolo del decreto-legge in commento:

Alla luce del susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza ai danni delle donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato, furono approntati interventi urgenti volti a inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica, nonché di affiancare con urgenza ai predetti interventi misure di carattere preventivo da realizzare mediante la predisposizione di un piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, che contenga azioni strutturate e condivise, in ambito sociale, educativo, formativo e informativo per garantire una maggiore e piena tutela delle vittime.

È bene precisare, per ciò che concerne gli interventi di diritto penale sostanziale, che le novità interessano unicamente i delitti di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori¹³ in quanto descrittivi di un contesto in cui si annida e si sviluppa maggiormente la violenza di genere. Il reato di maltrattamenti in famiglia, infatti, postula condotte maltrattanti compiute in un contesto affettivo protetto, caratterizzato da legami affettivi forti e stabili, in cui la reazione della vittima è inibita perché profondo è il senso di dipendenza psicologica¹⁴; il delitto di atti persecutori, introdotto dal d. l. n. 11 del 2009, descrive vicende spesso prodromiche di una degenerazione violenta dei rapporti fra persone precedentemente legate da un rapporto affettivo; la violenza sessuale, invece, specie nella forma costringitiva, è espressione dell'aggressività maschile nei confronti della donna.

Tanto premesso, esaminiamo le novità introdotte dal d. l. 93/13, coordinato con la legge di conversione n. 119/13.

Riguardo al delitto di *maltrattamenti in famiglia* di cui all'art. 572 c.p., peraltro già sensibilmente riformato dalla legge 172/2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote, la novella legislativa interviene estendendo la portata dell'aggravante comune di cui al secondo comma: essa si applica non più, e non solo, per il caso che il fatto sia commesso nei confronti di minore infraquattordicenne, ma anche qualora il fatto sia commesso in presenza di minore degli anni diciotto¹⁵ (art. 1, comma 1, d. l. 93/2013). La legge n.119/13, in sede di conversione, abroga detto secondo comma e aggiunge all'interno dell'art. 61 c.p., *Circostanze aggravanti comuni*, il numero 11 – *quinquies*): «l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza».

tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata» (art. 3 lett. a).

12 Per comprendere le ragioni del ricorso alla decretazione d'urgenza, vedasi M. Monzani, F. Di Muzio, *La giustizia riparativa. Dalla parte delle vittime*, FrancoAngeli 2019; G. Pavich., *Le novità del decreto-legge sulla violenza di genere: cosa cambia per i reati con vittime vulnerabili. Un esame critico delle nuove norme sostanziali e processuali del d.l. n. 93/2013 riguardanti i delitti in danno ai soggetti deboli*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2013.

13 Art. 1 d.l. 93/2013 recante *Norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori*.

14 Corte Costituzionale, sentenza del 28 aprile 2011, n. 98, depositata in data 14 maggio 2021.

15 La previsione dell'aggravante comune della commissione del fatto in presenza di minore infradiciottenne è in linea con quanto previsto dalla *Convenzione di Istanbul del 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, la quale, all'art. 46 lett. d) prevede, quale circostanza aggravante, la commissione del fatto «su un bambino o in presenza di un bambino».

In merito al delitto di *violenza sessuale* ex art. 609 *bis* c.p., il d. l. 93/13 ha introdotto *due ulteriori aggravanti* all'interno dell'art. 609 *ter* c.p.: la prima attiene all'eventualità che il fatto sia commesso nei confronti di donna in stato di gravidanza¹⁶; la seconda concerne l'ipotesi in cui la violenza sessuale sia commessa nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza (art. 1, comma 2, d. l. 93/13).

Ulteriori modifiche sono state apportate, altresì, all'interno dell'art. 609 *decies* c.p., *Comunicazioni al Tribunale per i minorenni*. Detta norma, introdotta dalla l. n. 66/1996, pone l'obbligo in capo al Procuratore della Repubblica di dare notizia al Tribunale per i minorenni nel caso in cui siano commessi determinati reati (600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quinqüies*, 601, 602, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quinqüies*, 609 *octies* e 609 *undecies*, 609 *quater* c.p.) in danno di minori. La novella legislativa interviene aggiungendo in questo catalogo di reati che devono essere comunicati al Tribunale per i minorenni anche i maltrattamenti in famiglia e gli atti persecutori, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore. Detta comunicazione, qualora riguardi i delitti di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale o atti persecutori, rileva in sede civile ai fini dei provvedimenti concernenti i figli, la responsabilità genitoriale, ovvero la valutazione di condotte pregiudizievoli da parte di uno dei genitori (art. 609 *decies*, comma 2, c.p.).

Per ciò che concerne il delitto di *atti persecutori* (c.d. *stalking*) ex art. 612 *bis* c.p., la novella legislativa interviene in due direzioni, ampliando le ipotesi aggravate di cui al comma secondo. Per un verso, è previsto un aumento del trattamento sanzionatorio qualora il fatto sia «commesso dal coniuge *anche* separato o divorziato» (art. 1, comma 3, lett. a) d. l. 93/13). Il testo precedente della norma conteneva un chiaro riferimento esclusivamente alla figura dell'ex partner¹⁷, sicché assumeva rilevanza, ai fini della configurazione del delitto di atti persecutori nella forma aggravata, la cessazione del rapporto di coniugio o della relazione affettiva: l'aggravante, in altre parole, era limitata ai rapporti ormai conclusi. Il legislatore del 2013, sulla scorta delle varie critiche avanzate da più parti, ha esteso l'ipotesi aggravata di cui all'art. 612 *bis*, comma 2, c.p., la quale ricomprende ora ogni rapporto di coniugio o di legame affettivo anche attuale, sulla considerazione che gli atti persecutori sono connotati da maggior disvalore qualora commessi da persona che, essendo ancora legata da un rapporto affettivo alla vittima, conosce, più di un estraneo o anche dell'ex coniuge o dell'ex partner, le sue abitudini di vita, sì da poter attuare più facilmente il suo proposito criminoso¹⁸.

Sotto altro versante, la novella del 2013 tipizza, qualificandolo come aggravante degli atti persecutori, il c.d. *cyberstalking*, cioè quelle condotte persecutorie commesse attraverso l'utilizzo di strumenti informatici o telematici¹⁹.

La modifica legislativa più incisiva nel nucleo dell'art. 612 *bis* c.p. è la previsione dell'irretrattabilità della querela qualora «il fatto sia stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'art. 612 secondo comma». Ciò, è evidente, al fine di evitare la c.d. vittimizzazione secondaria.

16 La previsione della circostanza aggravante per il caso in cui la violenza sessuale sia commessa nei confronti di donna in stato di gravidanza riprende quella prevista dalla Convenzione di Istanbul all'art. 46 lett. c): «il reato è stato commesso contro una persona in circostanze di particolare vulnerabilità».

17 La versione precedente alla riforma introdotta con il d.l. 93/13 era la seguente: «La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa».

18 A. Merilli, *Differenze e linee di continuità tra il reato di stalking e quello di maltrattamenti in famiglia dopo la modifica del secondo comma dell'art. 612 – bis c.p. ad opera della legge c.d. sul femminicidio*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2016.

19 L'ipotesi aggravata, ad avviso della giurisprudenza, si configura mediante l'invio alla persona offesa di sms e di messaggi di posta elettronica o postati sui cosiddetti social network (Corte di Cassazione, Sez. VI, 30 agosto 2010, n. 32404).

La novella legislativa del 2013 ha investito anche il codice di rito, come si evince dall'art. 2 del decreto recante *Modifiche al codice di procedura penale e disposizioni concernenti i procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 572 del codice penale*.

In primo luogo, è stata estesa l'applicabilità della misura cautelare dell'*allontanamento dalla casa familiare* ex art. 282 *bis* c.p.p. anche ai delitti di lesioni personali volontarie e di minaccia grave ovvero aggravata, in deroga ai limiti di pena previsti dall'art. 280 c.p.p. (art. 2, comma 1, lett. a) d. l. 93/13). L'idoneità di tali ultimi delitti a giustificare la suddetta misura cautelare si fonda sulla natura degli stessi, considerati come possibili reati spia di una condizione di disagio familiare²⁰. Inoltre è previsto che il giudice, nell'applicare tale misura cautelare, possa disporre che l'autore di reato sia sottoposto alle ulteriori modalità di controllo di cui all'art. 275 *bis* c.p.p. (c.d. braccialetto elettronico)²¹ previste, finora, esclusivamente per la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Ulteriore modifica ha interessato l'art. 299 c.p.p., nell'ottica di una maggiore tutela della persona offesa, che diviene così destinataria di specifici avvisi in ordine alla revoca o sostituzione delle misure cautelari ex artt. 282 *bis* e *ter* c.p.p. (allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)²². Ebbene, la revoca o sostituzione di dette misure deve essere immediatamente comunicata alla persona offesa, al suo difensore, ove nominato, e ai servizi socioassistenziali del territorio; altresì, la richiesta di revoca o sostituzione, sia che provenga dal pubblico ministero, dall'imputato o dal suo difensore, deve essere notificata, a pena di inammissibilità, alla persona offesa o al difensore nominato (art. 2, comma 1, lett. b), n. 1, 2, 3, d. l. 93/13). Ai fini della sostituzione di dette misure cautelari il giudice deve tenere conto della eventuale sottoposizione, ad opera dell'imputato, ai programmi di prevenzione della violenza organizzati dai servizi socioassistenziali del territorio, il cui eventuale esito positivo, per effetto della modifica introdotta dalla legge di riforma all'interno dell'art. 282 *quater* c.p.p., deve essere comunicato al Pubblico Ministero e al Giudice²³.

Alla stessa *ratio*, secondo cui la persona offesa deve essere avvisata di eventuali provvedimenti favorevoli all'indagato – imputato, soggiace, peraltro, la modifica di cui all'art. 408 c.p.p. in ordine alla richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato: la novella legislativa, a chiusura della predetta norma, introduce il nuovo comma 3 bis in base al quale, qualora si proceda per un delitto commesso con violenza alla persona, l'avviso della richiesta di archiviazione deve essere notificato alla persona offesa in ogni caso²⁴ (non più solo, quindi, qualora questa ne abbia fatto richiesta nella no-

20 Cfr. G. Pavich, *Le novità del decreto-legge sulla violenza di genere*, op. cit.

21 Il c.d. *braccialetto elettronico* è una cavigliera applicata all'indagato/imputato idonea a potenziare ulteriormente la protezione della persona offesa. All'interno del Decreto del Ministero dell'Interno n. 38/2002 sono contenute le norme di carattere tecnico per l'impiego e l'attivazione dei dispositivi elettronici. Le modalità applicative dei dispositivi prevedono il *monitoraggio domiciliare*, che rileva il soggetto all'interno di luoghi predeterminati, negli orari stabiliti dall'A.G. procedente; il *tracciamento*, che segnala gli spostamenti dell'autore di reato; il *monitoraggio domiciliare con tracciamento*, che rileva il soggetto all'interno di luoghi predefiniti e contestualmente ne individua gli spostamenti; il *tracciamento di prossimità*, grazie al quale la vittima viene dotata di un dispositivo che, qualora rilevi la presenza dell'aggressore nelle vicinanze, genera immediatamente un allarme verso il Centro Elettronico di Monitoraggio.

22 La previsione di specifici obblighi di avviso nei confronti della persona offesa è in linea con quanto previsto all'art. 56 lett. b) della Convenzione di Istanbul, laddove si prevede che le vittime siano informate quando l'autore del reato dovesse evadere o essere rimesso in libertà in via temporanea o definitiva.

23 Cfr. F. Di Muzio, G. Vaccaro, *Cosmologia della violenza familiare: dinamiche, strumenti di contrasto e strategie di prevenzione*, Milano, Maggioli 2022.

24 La Corte di cassazione a Sezioni Unite (n.10959/2016) ha stabilito che nei delitti commessi con violenza alla persona rientrano i reati di atti persecutori e di maltrattamenti contro familiari e conviventi (artt. 612 *bis* e 572 c.p.), in quanto l'espressione "violenza alla persona" deve essere intesa alla luce del concetto di "violenza di genere".

tizia di reato). In tale ipotesi, il termine per presentare opposizione alla richiesta di archiviazione è elevato a trenta giorni (art. 2, comma 2, lett. g) d. l. 93/13). Specularmente alla previsione dell'art. 408 c.p.p., il decreto è intervenuto sull'art. 415 *bis* c.p.p. prevedendo che, quando si procede per i delitti di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari deve essere notificato anche al difensore della persona offesa, o in mancanza di questi, alla persona offesa (art. 2, comma 2, lett. h) d. l. 93/13).

Altra modifica nel codice di rito riguarda la misura precautelare dell'arresto obbligatorio in flagranza ex art. 380 c.p.p., in particolare la sua applicabilità sia per il delitto di maltrattamenti in famiglia, sia per quello di atti persecutori (art. 2, comma 1, lett. c) d. l. 93/13).

Una delle novità più rilevanti contenute nel decreto è l'introduzione del nuovo art. 384 bis c.p.p., ossia l'allontanamento urgente dalla casa familiare: è data facoltà alla polizia giudiziaria, previa autorizzazione del pubblico ministero, di disporre l'allontanamento urgente dalla casa familiare nei confronti di colui che viene colto in flagranza dei delitti indicati nel comma 6 dell'art. 282 c.p.p. (delitti contro la famiglia, pornografia minorile, prostituzione minorile, violenza sessuale e atti persecutori), qualora vi siano fondati motivi di ritenere che tali condotte criminose possano essere reiterate, sì da porre in grave pericolo la vita o l'integrità psico – fisica della vittima²⁵(art. 2, comma 1, lett. d) d. l. 93/13).

La riforma legislativa introduce importanti novità anche in merito all'esame dibattimentale.

Da un lato, viene estesa anche per il reato di maltrattamenti in famiglia, assieme alle altre ipotesi di reato già disciplinate dal comma 4 *ter* dell'art. 498 c.p.p., la modalità di conduzione dell'esame del minore o del maggiorenne infermo di mente, vittime di reato, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico (art. 2, comma 2, lett. i), numero 1, d. l. 93/13). Dall'altro, la novella legislativa introduce all'interno dell'art. 498 c.p.p. il nuovo comma 4 *quater*, in base al quale, per i medesimi reati di cui al comma 4 *ter*, anche l'esame della persona offesa maggiorenne, che versi in condizioni di particolare vulnerabilità²⁶, può essere condotto in modalità protetta (art. 2, comma 2, lett. i), numero 2, d. l. 93/13). Viene in tal modo estesa la nozione di *vittima vulnerabile* ed ampliata la platea dei soggetti che necessitano di misure specifiche di protezione nel corso del procedimento penale²⁷.

Il comma 3 del decreto-legge in oggetto, quale ulteriore misura in favore delle vittime di violenza di genere, introduce una importante novità in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, ampliando il catalogo dei reati per i quali la persona offesa può essere ammessa al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. Per effetto della novella oggi anche le vittime di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori possono chiedere l'ammissione al gratuito patrocinio a prescindere dal loro reddito²⁸. Tale previsione si unisce a tutti quei provvedimenti e misure tesi a garantire una risposta più efficace verso i reati contro la libertà e l'autodeterminazione sessuale, considerati di crescente allarme sociale anche alla luce della maggiore sensibilità culturale e giuridica in mate-

25 L'introduzione della misura precautelare dell'allontanamento urgente dalla casa familiare echeggia quanto previsto dall'art. 52 della Convenzione di Istanbul, il quale riconosce alle autorità competenti la facoltà di ordinare all'autore della violenza domestica, in situazioni di pericolo immediato, di lasciare la residenza della vittima o della persona in pericolo per un periodo di tempo sufficiente e di vietargli l'accesso al domicilio della vittima ovvero della persona in pericolo o di impedirgli di avvicinarsi alla vittima.

26 F. Di Muzio, *La testimonianza della vittima vulnerabile*, in *Giurisprudenza penale online*, 2016.

27 Tali misure di protezione per le vittime vulnerabili sono disciplinate altresì, a livello comunitario, all'art. 23 della Direttiva 2012/29/UE.

28 In origine, erano compresi i soli reati di cui agli artt. 609 *bis*, 609 *quater* e 609 *octies*. Se si trattava di persone offese minorenni, il catalogo comprendeva anche gli artt. 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quinquies*, 601, 602, 609 *quinquies* e 609 *undecies* c.p.

ria di violenza contro le donne e i minori²⁹.

Le ulteriori disposizioni del decreto, sebbene non abbiano una diretta incidenza sulle norme di diritto penale sostanziale o sul procedimento penale, prevedono misure di carattere stragiudiziale sempre in riferimento alle ipotesi di violenza domestica.

Più nello specifico, l'art. 3 introduce nel nostro ordinamento la misura preventiva dell'ammonimento del questore. È previsto, infatti, che qualora alle forze dell'ordine sia segnalato un fatto riconducibile al reato di lesioni – limitatamente all'ipotesi aggravata di cui al comma secondo dell'art. 582 c.p. – nell'ambito di violenza domestica, il questore possa procedere all'ammonimento dell'autore del fatto, anche in assenza di querela della persona, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti³⁰. Detto articolo, peraltro, fornisce una definizione di "violenza domestica":

Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

L'art. 4, invece, appresta una specifica tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica mediante la previsione di un'ipotesi di permesso di soggiorno temporaneo per le vittime di reati commessi nell'ambito di violenze domestiche, qualora «siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità» (art. 4, comma 1, d. l. 93/13)³¹.

A chiusura delle disposizioni in merito alla violenza domestica e di genere, l'art. 5 del decreto affronta il fenomeno in prospettiva più ampia, mediante la predisposizione di un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere realizzato dal Dipartimento per le Pari Opportunità, per il periodo 2014 – 2020. Esso affronta il fenomeno della violenza di genere su più vasta scala, individuando le seguenti prospettive di intervento: 1) prevenire il fenomeno della violenza, mediante l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, nonché la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con la violenza di genere; 2) promuovere l'educazione degli studenti, mediante l'introduzione di programmi scolastici contro la violenza e la discriminazione di genere; 3) poten-

²⁹ È quanto ribadito dalla Corte Costituzionale con sentenza del 11 gennaio 2021, n.1 con la quale ha dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3 e 24, terzo comma, Cost., dell'art. 76, comma 4-ter, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui prevede – a prescindere da limiti di reddito – l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dai reati di cui agli artt. 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis c.p., nonché, ove commessi in danno di minori, di quelli di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale. La Corte ha altresì evidenziato che «la ratio della disciplina in esame è rinvenibile in una precisa scelta di indirizzo politico-criminale che ha l'obiettivo di offrire un concreto sostegno alla persona offesa, la cui vulnerabilità è accentuata dalla particolare natura dei reati di cui è vittima, e a incoraggiarla a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità».

³⁰ La circostanza per cui non è necessaria, ai fini dell'istituto *de quo*, la richiesta della persona offesa, vale a distinguere tale forma di ammonimento da quello previsto dall'art. 8 del d.l. n.11/2009 (*Misure urgenti in tema di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*) in tema di atti persecutori, ai sensi del quale «la persona offesa, fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'art. 612bis c.p., può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta».

³¹ Tale previsione richiama quanto previsto agli artt. 56 e 59 della Convenzione di Istanbul.

ziare le forme di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli tramite il rafforzamento dei servizi territoriali e dei centri antiviolenza; 4) ampliare la protezione delle vittime attraverso il rafforzamento della collaborazione fra tutte le istituzioni coinvolte; 5) recuperare i soggetti autori di reato per abbattere il rischio di recidiva³².

3. Il Codice Rosso (L. n. 69/2019)

La legge 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. Codice Rosso), d'iniziativa governativa, reca le *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*.

Il legislatore italiano, anche alla luce della drammatica recrudescenza della violenza domestica e di genere, è intervenuto con la novella legislativa in oggetto per rafforzare le tutele delle vittime di tali fenomeni delittuosi, operando delle modifiche dal punto di vista del diritto penale sostanziale e processuale. Gli obiettivi sono quelli di garantire l'immediata instaurazione e progressione del procedimento penale e scongiurare stasi procedurali che possano porre in pericolo la vita e l'incolumità fisica delle vittime.

Tale *ratio* emerge chiaramente dalla Relazione del Governo al disegno di legge: «le esigenze di completezza della tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, dunque, sono alla base degli interventi di modifica alle norme del codice di procedura penale».

Emblematica è anche la dicitura con cui viene definita la legge 69/19 - *Codice rosso* -, per ricalcare la definizione medica volta ad ottenere la precedenza assoluta in Pronto Soccorso in caso di urgenza³³ e la conseguente attivazione del Percorso Rosa³⁴ per le vittime di violenza sessuale.

Le nuove disposizioni si inseriscono sulla scia di alcuni interventi normativi che, a partire dagli anni Novanta, hanno interessato il fenomeno della violenza domestica e di genere. Il riferimento, primariamente, va alla normativa europea³⁵. Infatti, l'impegno profuso dagli organi sovranazionali nella materia è stato notevole. Esso si è concretizzato nell'adozione della Raccomandazione (2002)⁵ del Consiglio dei Ministri agli Stati membri sulla protezione delle donne dalla violenza³⁶ seguita dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul), primo strumento internazionale giuridicamente

³² Per un approfondimento degli interventi di protezione previsti dal d. l. 93/13, vedasi F. Roia, *Crimini contro le donne. Politiche, leggi, buone pratiche*, Milano, Franco Angeli, 2017.

³³ P. Di Nicola Travaglini, F. Menditto, *Codice Rosso. Il contrasto alla violenza di genere: dalle fonti sovranazionali agli strumenti applicativi. Commento alla legge 19 luglio 2019, n. 69*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020.

³⁴ Il Codice Rosa o Percorso Rosa è un percorso di accesso al Pronto Soccorso riservato a tutte le vittime di violenza, in particolare donne, bambini e persone discriminate. Per un approfondimento si veda "Progetto Emergenza codice Rosa - Interventi di accoglienza presso strutture sanitarie e attivazione dei percorsi opportuni di uscita dalla violenza" consultabile sul sito di Differenza donna: www.differenzadonna.org.

³⁵ F. Di Muzio, *Dai maltrattamenti a femminicidio, il codice rosso*, in A. Antonilli, F. Di Muzio, *La società della vittimizzazione*, Milano, Franco Angeli, 2021.

³⁶ Tale raccomandazione è stata adottata il 30 aprile 2002 ed è stato il primo strumento internazionale contenente una strategia globale per prevenire la violenza e proteggere le vittime. Essa definisce, all'art. 1 dell'Allegato, la "violenza contro le donne" come «qualsiasi azione di violenza fondata sull'appartenenza sessuale che comporta o potrebbe comportare per le donne che ne sono bersaglio danni o sofferenze di natura fisica, sessuale o psicologica, ivi compresa la minaccia di mettere in atto simili azioni, la costrizione, la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che in quella privata».

vincolante avente il precipuo obiettivo di prevedere una cooperazione internazionale tesa alla protezione delle donne contro qualsiasi forma di violenza. A ciò si aggiunge la Direttiva UE 2012/29 recante *Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato* e tesa al perseguimento di una migliore realizzazione dei diritti delle vittime di violenza di genere e di potenziamento delle azioni di sostegno in loro favore.

Un contributo importante nell'adozione della legge 69/2019 è provenuto senza dubbio dalla sentenza *Talpis contro Italia*, già esaminata in precedenza, nella quale la Corte Edu ha censurato l'inerzia dell'autorità italiana di fronte alle reiterate denunce di una vittima di violenze familiari che aveva condotto al tragico epilogo del tentato omicidio di quest'ultima e all'omicidio del di lei figlio. È opportuno evidenziare che, a seguito della sentenza illustrata, il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera 9 maggio 2018, ha adottato una *Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica*³⁷. Il CSM, nell'evidenziare la drammatica recrudescenza di tali fenomeni delittuosi, ha sottolineato che un'efficace tutela delle vittime è strettamente collegata alla tempestività dell'intervento giudiziario e soprattutto alla capacità di cogliere gli indicatori della violenza da parte dell'autorità giudiziaria³⁸.

Per ciò che attiene al diritto interno, il legislatore nazionale è intervenuto più volte negli ultimi anni con normative *ad hoc* per assicurare una maggiore tutela alle vittime di violenza domestica e di genere. Si richiamano nello specifico:

- la legge n. 66/96 (*Norme contro la violenza sessuale*);
- il d. l. n. 11/2009, conv. dalla l. n. 38/2009 (*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*). Tale intervento legislativo ha avuto il pregio di introdurre all'interno del codice penale il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612 *bis* c.p. e l'aggravante per l'omicidio commesso dallo stalker nei confronti della persona offesa (art. 576, co. 1, n. 5. c.p.);
- il d.l. n. 93/2013, conv. dalla l. n. 119/2013 (*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*), già esaminato al paragrafo che precede (v. Parte Prima, par. 3);
- il d.l. n. 24/2014 (*Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI*);
- il d.l. n. 212/2015 (*Attuazione della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato*);
- la recente l. n. 4/2018 (*Modifiche al Codice civile, al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici*).

Per lungo tempo il legislatore italiano, al fine di fornire una migliore tutela alle vittime di violenza domestica e di genere, attraverso la predisposizione di speciali misure di prevenzione, è intervenuto con strumenti processuali orientati prevalentemente sulla persona dell'indagato – imputato. Forte è stata la valenza repressiva dei precedenti interventi legislativi, tramite l'introduzione di nuove fattispecie di reato, l'aggravamento della risposta sanzionatoria di quelli già in vigore, la previsione di nuove circostanze aggravanti e l'ampliamento di misure cautelari. La finalità, è evidente, era prevalentemente quella di contenere il rischio di recidiva³⁹ e soprattutto quello di evitare che, come riportato

37 La citata Risoluzione è consultabile sul sito www.csm.it.

38 Ivi, par. 7.

39 A. Marandola, G. Pavich, *Codice rosso l. n. 69/2019*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019.

più volte dalla cronaca giudiziaria, l'intervento giurisdizionale, a fronte di una situazione di violenza denunciata, giungesse tardivamente. È proprio quest'ultimo aspetto che rappresenta uno dei più significativi vuoti di tutela della disciplina antecedente all'entrata in vigore del Codice Rosso, assieme ad altre lacune concernenti la persona offesa, sia dal punto di vista di un apporto attivo della stessa sia dell'effettività della protezione ad essa accordata.

È su queste premesse che si inserisce la l. n. 69/19, il cui fine precipuo è quello di restituire dignità alla vittima, assicurandole protezione e supporto già dalla prima fase del procedimento penale tramite una efficiente valutazione e gestione del rischio di gravità e reiterazione della condotta criminosa.

L'obiettivo primario, in altri termini, non è tanto, e non solo, la punizione dell'autore di reato, quanto piuttosto il potenziamento dell'intervento giurisdizionale⁴⁰.

A tal fine viene creata una corsia preferenziale per i reati di violenza domestica e di genere attraverso la previsione di una priorità nella trattazione e l'immediata instaurazione del procedimento qualora si proceda per i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, atti persecutori o lesioni aggravate commessi nel contesto familiare o nel corso di una relazione affettiva. Altresì, sempre nell'ottica di un rafforzamento della posizione della persona offesa, è previsto un potenziamento dei diritti di informazione e protezione della stessa.

In chiave repressivo – punitiva, vengono introdotte nuove fattispecie incriminatrici, inasprite le sanzioni finora previste per alcune categorie di reati e modificate talune circostanze aggravanti.

Dal punto di vista dell'autore di reato, al fine di neutralizzare, o comunque contenere il rischio di recidiva, sono previste misure di trattamento e sostegno psicologico, cui subordinare, eventualmente, la concessione dei benefici penitenziari.

4. Le modifiche al codice penale: introduzione di nuove fattispecie di reato

Tra le novità più significative introdotte all'interno del codice penale dalla l. n. 69/19, oltre a quelle concernenti l'inasprimento del trattamento sanzionatorio per i delitti c.d. da codice rosso e la previsione, per gli stessi, di nuove circostanze aggravanti, vi è senza dubbio l'introduzione di quattro nuove tipologie di reati, tutti descrittivi di un contesto di violenza domestica e di genere.

L'art. 4 l.n. 69/19 introduce il nuovo art. 387 *bis* c.p. recante la *Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*. Il nuovo delitto è collocato nel capo II del titolo III del Codice Penale (*Dei delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie*) e punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni colui che, essendovi legalmente sottoposto, viola le misure cautelari di cui agli artt. 282 *bis* e *ter* c.p.p. o il provvedimento precautelare dell'allontanamento urgente dalla casa familiare ex art. 384 *bis* c.p.p., disposto dalla polizia giudiziaria⁴¹.

⁴⁰ Tale finalità preventiva, peraltro, risponde pienamente alle prescrizioni della Convenzione di Istanbul, laddove essa impone agli Stati parti di «adottare le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le indagini e i procedimenti penali relativi a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione siano avviati senza indugio ingiustificato, prendendo in considerazione i diritti della vittima in tutte le fasi del procedimento penale» (art. 49, comma 1).

⁴¹ La previsione della nuova fattispecie di reato di cui all'art. 387 *bis* c.p. ricalca quanto stabilito dall'art. 53 della Convenzione di Istanbul laddove dispone che la violazione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di av-

Le misure *de quibus* hanno lo scopo di proteggere le vittime di reati commessi in ambito familiare, ovvero nei confronti di persone precedentemente legate da vincoli affettivi con l'autore di reato, oppure nei confronti di persone a loro volta legate a quest'ultimo da vincoli di coabitazione o di sangue⁴². La genesi e la *ratio* della disposizione fanno propendere per la natura plurioffensiva del delitto, che appare diretto a tutelare non solo la corretta esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ma soprattutto l'incolumità psico-fisica delle persone a salvaguardia delle quali sono state emanate le suindicate misure.

Il nuovo reato, peraltro, colma una lacuna nel panorama sanzionatorio a tutela dell'incolumità della vittima, atteso che, prima dell'entrata in vigore dello stesso, la violazione delle misure cautelari di cui agli artt. 282 *bis* e *ter* c.p.p. avrebbe comportato, per l'autore, l'applicazione di una misura più severa.

Con l'art. 7 della riforma viene introdotto all'interno del codice penale il nuovo art. 558 *bis* c.p. recante la *Costrizione o induzione al matrimonio*⁴³. Tale disposizione, benché collocata all'interno del Capo I, *Dei delitti contro il matrimonio*, del Titolo XI, *Dei delitti contro la famiglia*, tutela in senso più ampio la salvaguardia della libertà individuale in relazione alle scelte di vita che coinvolgono la sfera affettiva. Il reato, infatti, punisce la condotta di colui che, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile, ovvero che, approfittando delle condizioni di vulnerabilità, di inferiorità psichica o di necessità di una persona, la induce a contrarre matrimonio o unione civile, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione, educazione, vigilanza o custodia.

Anche tale nuova disposizione colma una lacuna esistente nel nostro ordinamento: benché vi fossero delle norme incriminatrici *latu sensu* applicabili alla casistica oggi tipizzata all'interno dell'art. 558 *bis* c.p., il nuovo delitto ha il pregio di affrontare in modo diretto ed onnicomprensivo il fenomeno.

L'art. 10 della novella legislativa introduce l'art. 612 *ter* del codice penale, recante *Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti*, c.d. *revenge porn*, il quale punisce la condotta di colui che, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, *senza il consenso delle persone rappresentate*, ovvero, avendo ricevuto o acquisito le suddette immagini o video, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate, *al fine di recare loro nocimento*. Il nuovo delitto è collocato, pur con qualche perplessità⁴⁴, nel Titolo XIII tra i *Delitti contro la libertà morale*.

vicinamento e comunicazione con la vittima deve essere sanzionata penalmente o comunque deve dar luogo a sanzioni legali efficaci, proporzionate e dissuasive.

⁴² Le misure ex artt. 282 *bis* e *ter* c.p.p. sono misure cautelari personali coercitive di tipo non custodiale, in quanto comportano una limitazione della libertà personale del soggetto autore di reato. Con il provvedimento ex art. 282 *bis* c.p.p. il giudice dispone all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, di non farvi rientro, e di non accedervi senza la propria autorizzazione. Può altresì prescrivere, con il medesimo provvedimento, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa. Con il provvedimento ex art. 282 *ter* c.p.p. il giudice prescrive al soggetto agente di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere certa distanza da detti luoghi. Può altresì prescrivere di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa. Per approfondimenti, si veda P. Tonini, *Manuale di procedura penale*, Milano, Giuffrè, 2021.

⁴³ La nuova fattispecie di reato costituisce parziale attuazione dell'art. 37 della Convenzione di Istanbul che impone agli Stati firmatari di reprimere quei comportamenti consistenti nel costringere un adulto o un minore a contrarre matrimonio.

⁴⁴ *Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione n. 62/19 del 27 ottobre 2019*, in www.cortedicassazione.it. Al riguardo si è ritenuto più appropriato l'inserimento in un autonomo titolo dedicato alla "Tutela della riservatezza sessuale", da inserire dopo la sezione in cui sono presenti i delitti di violenza sessuale.

L'attenzione destata da tali fenomeni delittuosi e la ricomprensione di tale fattispecie criminosa tra i reati c.d. di violenza di genere si spiega sulla considerazione che la diffusione di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito segue di sovente la fine di una relazione amorosa e viene utilizzata come strumento di pressione nei confronti delle vittime,⁴⁵ attraverso il quale l'autore di reato, che nella quasi totalità dei casi è l'uomo, continua ad esprimere il proprio potere dopo la fine della relazione, andando a minare quella che è l'identità della vittima a livello sociale mostrandone il corpo, con conseguenze che si protraggono per lungo tempo⁴⁶.

L'art. 12, comma 1, l. n. 69/2019 introduce all'interno del codice penale una ulteriore fattispecie di reato ossia l'art. 583 *quinquies*, recante *Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso*⁴⁷. Tale nuovo delitto, che in epoca antecedente all'entrata in vigore della riforma legislativa costituiva una circostanza aggravante delle lesioni personali gravissime ex art. 583 secondo comma n. 4) c.p., incrimina oggi la condotta di colui che cagiona una lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso. Il legislatore italiano, sulla scorta delle drammatiche vicende di cronaca che hanno evidenziato l'allarmante ripetersi di situazioni in cui erano state causate alla vittima tal genere di lesioni, è intervenuto rendendo tali condotte autonome fattispecie di reato e non già mera aggravante di una lesione personale, pur se gravissima. Tale maggior rigore, è evidente, mira a scongiurare una possibile attenuazione della risposta sanzionatoria tramite il giudizio di bilanciamento delle circostanze.

I successivi commi dell'art. 12 della legge contengono disposizioni di coordinamento. In primo luogo, vengono previste severe pene accessorie (interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno) subordinate alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. In secondo luogo, il nuovo delitto viene inserito nell'elenco di quelli di cui all'art. 576, comma 1, n. 5, c.p., che determinano l'applicazione della pena dell'ergastolo nel caso di omicidio, qualora questo sia commesso in occasione della commissione di uno dei reati ivi elencati.

L'ultimo comma dell'art. 12 della riforma estende al nuovo delitto ex art. 583 *quinquies* c.p. la limitazione dei benefici penitenziari, i quali possono essere concessi solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità del condannato⁴⁸.

45 Cfr. P. Di Nicola Travaglini, F. Menditto, *Codice Rosso*, cit.

46 Oltre alle sofferenze psicologiche, che nei casi più gravi portano financo al suicidio della vittima, tra le conseguenze più diffuse vi è la perdita di lavoro o di altre importanti opportunità. Si ricorda, a titolo esemplificativo, la vicenda occorsa nel 2019 in provincia di Torino in cui una giovane maestra è stata costretta alle dimissioni dopo che il suo ex aveva diffuso immagini private senza il suo consenso. A ciò si sono accompagnati i numerosissimi commenti indignati dell'opinione pubblica rivolti alla vittima, colpevolizzandola per quanto fosse stato diffuso.

47 Per comprendere la portata della nuova tipologia di reato è imprescindibile la nozione che ha dato la giurisprudenza di deformazione e sfregio permanente. Secondo la Suprema Corte per «deformazione si intende un'alterazione anatomica del viso che ne alteri profondamente la simmetria, tanto da causare un vero e proprio sfiguramento» (Cass. pen., Sez. IV, n.12006/2010); lo *sfregio permanente*, invece, è «un qualsiasi nocimento che non venga a determinare la più grave conseguenza della deformazione ma importi un turbamento irreversibile dell'armonia, dell'euritmia delle linee del viso» (Cass. pen., Sez. V, n. 22685/2017).

48 Art. 4, comma 1 *quater*, l. n. 345/75 (*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*): «I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 583-*quinquies*, 600-bis, 600-ter, 600-*quater*, 600-*quinquies*, 609-bis, 609-ter, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 609-*undecies* del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale sal-

Gli ulteriori articoli della novella legislativa intervengono su reati e istituti già presenti all'interno del codice penale, introducendo rilevanti novità.

Invero, l'art. 9 l. n. 69/19 contiene delle disposizioni concernenti il trattamento sanzionatorio di alcune delle fattispecie di reato maggiormente descrittive di un contesto di violenza endofamiliare e di genere.

La prima modifica, inserita nel comma 2 dell'art. 9, attiene al delitto di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 c.p. Oltre ad un ulteriore inasprimento del trattamento sanzionatorio⁴⁹, l'articolo in commento introduce nel corpo del reato una circostanza aggravante in base alla quale «la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di una persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi». Ne deriva che, almeno per quanto concerne il delitto di maltrattamenti in famiglia, l'aggravante *de qua* assorbe quella comune di cui all'art. 61, n. 11-*quinqüies*⁵⁰. La novità più rilevante è senza dubbio l'introduzione dell'ultimo comma all'interno dell'art. 572 c.p., secondo cui «il minore degli anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato». È questa l'ipotesi di "violenza assistita"⁵¹.

L'art. 9, comma 3, l.69/19 prevede un consistente aumento del trattamento sanzionatorio per il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612 *bis* c.p. La forbice edittale, finora compresa tra i sei mesi e i cinque anni, viene innalzata da un minimo di un anno ad un massimo di sei anni e sei mesi.

Il penultimo comma dell'art. 9 della riforma in commento ha incluso tra i destinatari delle misure di prevenzione contemplate dal codice antimafia (art. 4, comma 1, lett. i *ter*, d.lgs. 159/2011) anche i soggetti indiziati del delitto di maltrattamenti, e non più solo quelli indiziati di atti persecutori.

L'art. 13 della legge di riforma interviene, sempre in chiave rigoristica, sui delitti di violenza sessuale (artt. da 609 *bis* a 609 *octies* c.p.) inasprendone ulteriormente il trattamento sanzionatorio.

Con il primo comma viene innalzata la cornice edittale del delitto di violenza sessuale di cui all'art. 609 *bis* c.p., ora ricompresa fra i sei e i dodici anni di reclusione (non più tra i cinque e i dieci anni).

Il secondo comma della riforma interviene sull'art. 609 *ter* c.p. (*Circostanze aggravanti*): la pena prevista per il delitto di violenza sessuale viene aumentata di un terzo se commessa in una delle modalità previste nel primo comma dell'art. 609 *ter* c.p., ovvero della metà nelle ipotesi rientranti nel secondo comma del medesimo articolo. Inoltre, all'interno del primo comma dell'art. 609 *ter* c.p. vengono inserite due ulteriori ipotesi aggravanti: in primo luogo viene disciplinata l'ipotesi in cui la violenza sessuale sia commessa «nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genito-

vo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata».

49 L'attuale formulazione dell'art. 572 c.p., per effetto dell'inasprimento del trattamento sanzionatorio operato dalla l. n. 69/19, prevede la reclusione da tre a sette anni. Il testo previgente, peraltro già sensibilmente riformato dal d. l. n. 93/13, prevedeva la reclusione da due a sei anni.

50 Numero inserito dal d. l. n. 93/13. Tale aggravante trova applicazione nel caso di commissione di determinati reati «in presenza o in danno di un minore degli anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza».

51 Prime linee guida per gli operatori nel *Documento sui requisiti minimi degli interventi a favore delle vittime di violenza assistita sulle madri* del 2005, reperibile sul sito www.cismai.it. La giurisprudenza di legittimità, nell'esaminare il fenomeno della violenza assistita, ha stabilito che il reato di maltrattamenti è configurabile anche nel caso in cui i comportamenti vessatori non siano rivolti direttamente in danno dei figli minori, ma li coinvolgono indirettamente, come involontari spettatori delle liti tra i genitori che si svolgono all'interno delle mura domestiche, sempre che sia stata accertata l'abitudine delle condotte e la loro idoneità a cagionare uno stato di sofferenza psicofisica nei minori spettatori passivi. Per ulteriori approfondimenti, v. anche A. Marandola, G. Pavich., *Codice rosso*, op. cit.; P. Di Nicola Travaglini, F. Menditto, *Codice Rosso*, cit.

re, anche adottivo, o il tutore» (art. 609 *ter*, comma 1, n.1)⁵²; in secondo luogo viene disciplinato il caso in cui la violenza sessuale venga commessa «nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto» (art. 609 *ter*, comma 1, n.5).

Un ulteriore aggravamento delle sanzioni è introdotto nel secondo comma dell'art. 609 *ter*: nel caso di violenza sessuale commessa nei confronti di minore infraquattordicenne la pena è aumentata della metà; mentre nel caso in cui sia commessa su persona minore degli anni dieci, la pena è raddoppiata (e non più, come in precedenza, ricompresa fra i sette e i quattordici anni di reclusione).

Il terzo comma dell'art. 13 della l. n. 69/19 interviene sul delitto di atti sessuali con minorenni di cui all'art. 609 *quater* c.p.⁵³. Viene introdotta, in primo luogo, una nuova fattispecie aggravante ad effetto comune per il caso in cui il compimento di atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene «in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi» (art. 609 *quater*, comma 3, c.p.). Altresì, all'interno del quarto comma del medesimo articolo, viene ampliata la causa di non punibilità riguardante il minore che compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici. Per effetto della novella, l'esimente si applica allorché la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni, e non più a soli tre anni come nel passato.

Il quarto comma dell'art. 13 della riforma legislativa introduce rilevanti novità in ordine alle condizioni di procedibilità ex art. 609 *septies* c.p. Da un lato, viene esclusa la possibilità di procedere a querela di parte per il delitto di atti sessuali con minorenni di cui all'art. 609 *quater* (art. 609 *septies*, comma 1, c.p., il quale, prima della l. n. 69/19 stabiliva che il delitto *de quo*, assieme a quello di violenza sessuale, fosse procedibile a querela di parte); dall'altro viene esteso a dodici mesi (non più solo sei) il termine per presentare querela.

L'ultimo comma dell'art. 13 inasprisce ulteriormente il trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di violenza sessuale di gruppo di cui all'art. 609 *octies* c.p. Per effetto della riforma, infatti, la forbice edittale è compresa fra gli otto e i quattordici anni di reclusione (non più, quindi, fra i sei e i dodici anni)⁵⁴.

La finalità preventivo – repressiva di qualsiasi forma di violenza endofamiliare e di genere è soddisfatta, altresì, per mezzo dell'interpolazione dell'art. 577 c.p. ad opera dell'art. 11 della novella legislativa che ne estende le circostanze aggravanti. In primo luogo, si applica l'ergastolo nei casi di omicidio commesso contro l'ascendente o il discendente che sia tale *anche per effetto di adozione di minorenni*, con conseguente equiparazione del legame adottivo a quello genitoriale di sangue. In secondo luogo, per ciò che attiene all'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 577 c.p. vi è un'estensione ai rapporti c.d. di fatto e a quelli adottivi: si applica la reclusione da ventiquattro a trent'anni, infatti, se il fatto è commesso – oltre alle ipotesi già disciplinate – contro «la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta». Da ultimo, è inserito un ultimo comma all'interno dell'art. 577 c.p. per

⁵² Rispetto al testo previgente, in cui tale aggravante era prevista solo qualora i fatti venissero commessi sul minore infradiciottenne, la *ratio* della riforma è quella di punire con maggiore severità i casi di violenza sessuale endofamiliare, anche quando la persona offesa non sia un minore.

⁵³ Sulla differenza tra il delitto di violenza sessuale ex art. 609 *bis* c.p. e quello di atti sessuali con minorenni di cui all'art. 609 *quater* c.p., vedasi da ultimo Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 44530/2018, secondo cui il delitto di atti sessuali con minorenni è caratterizzato dal fatto che manca l'elemento della costrizione o dell'induzione presente nella violenza sessuale, sul presupposto che in questo caso il consenso del minore è viziato *ex se* in quanto il soggetto passivo, proprio per la minore età, non è in grado di esprimere un valido consenso all'atto sessuale.

⁵⁴ F. Di Muzio, G. Vaccaro, *Cosmologia della violenza familiare, dinamiche, strumenti di contrasto e strategie di prevenzione*, Milano, Maggioli 2022.

effetto del quale viene limitato il giudizio di bilanciamento di circostanze di cui all'art. 69 c.p.: è previsto infatti che le circostanze attenuanti diverse da quelle ex artt. 62, n. 1 (l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale), 89 (vizio parziale di mente), 98 (minore infradiciottenne), 114 (attenuante del contributo di minima importanza nel concorso di persone nel reato) c.p., in casi di concorso, non possono essere ritenute prevalenti rispetto alle circostanze aggravanti previste al comma 1, numero 1, e al comma 2 dell'art. 577 c.p.

L'ultima modifica operata dalla legge di riforma all'interno del codice penale riguarda la sospensione condizionale della pena. Istituito, questo, che costituisce una deroga al principio della inderogabilità della pena, introdotto per esigenze di prevenzione speciale: sottrarre al carcere il soggetto condannato per un reato di modesta gravità quando possa ritenersi nei suoi confronti deterrente sufficiente la condanna e la minaccia pendente di una sua futura esecuzione (Mantovani). Ebbene, l'art. 6 della l. n. 69/19 introduce il nuovo comma 5 all'interno dell'art. 165 c.p. (*Obblighi del condannato*), a mente del quale, in caso di delitti maggiormente descrittivi di un contesto di violenza endofamiliare e di genere (articoli 572, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater*, 609 *quinquies*, 609 *octies* e 612 *bis*, nonché agli articoli 582 e 583 *quinquies* nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma) la sospensione condizionale della pena «è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati». Da ciò discende che per tali delitti vi è sempre l'obbligo in capo al giudice di subordinare l'istituto *de quo* alla partecipazione, ad opera del condannato, a specifici percorsi trattamentali.

5. Le modifiche al codice di procedura penale e alle norme sull'ordinamento penitenziario

La l. n. 69/19 ha introdotto numerose e rilevanti novità all'interno del codice di rito, sempre nell'ottica di creare un sistema che sia davvero rispondente alla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, di fronte al pericolo della reiterazione o aggravamento delle stesse.

Un primo aspetto della novella legislativa è legato alla rapidità ed efficacia dell'azione protettiva della vittima e quindi all'accelerazione nelle prime fasi del procedimento penale. Ci si riferisce, in particolare, alle disposizioni concernenti la trasmissione della notizia di reato da parte della polizia giudiziaria al Pubblico Ministero.

La legge di riforma si prefigge altresì, quale secondo obiettivo, il c.d. rafforzamento cautelare, al fine di rendere più efficiente la tutela delle vittime dei reati violenti.

L'ultimo aspetto del provvedimento è strettamente legato all'ampliamento delle informazioni che devono essere fornite alle vittime di reati di violenza e di genere, al fine di rafforzare la loro tutela.

Ebbene, per ciò che concerne gli interventi in tema di indagini preliminari, gli artt. 1, 2 e 3 della l. n. 69/19 apportano modifiche, in materia di reati di violenza domestica e di genere, agli artt. 347 c.p.p. (*Obbligo di riferire la notizia di reato*), 362 c.p.p., (*Assunzione di informazioni*), e 370 c.p.p. (*Atti diretti e atti delegati*). La *ratio* sottesa a tali modifiche è la constatazione di una inefficace o tardiva risposta da parte delle istituzioni nonché il richiamo, per le medesime ragioni, più volte operato dagli organi sovranazionali, da ultimo nella sentenza della Corte EDU *Talpis contro Italia*.

L'art. 1 della riforma interviene sull'art. 347 c.p.p. introducendo una presunzione assoluta di urgenza per i reati espressione di violenza domestica e di genere, per i quali è fatto obbligo alla polizia

giudiziaria di comunicare la notizia di reato al P.M. *immediatamente*⁵⁵, anche in forma orale. Da questa interpolazione ne consegue che la comunicazione di reato per i reati *de quibus* è sottratta al regime ordinario di cui al primo comma dell'art. 347 c.p.p. – secondo cui la P.G. deve riferire la *notitia criminis* al P.M. *senza ritardo* – ma viene creata appunto una corsia preferenziale, finora prevista solo per i reati di criminalità organizzata. Tale modifica, dunque, esclude ogni discrezionalità da parte della polizia giudiziaria, la quale, per effetto di tale automatismo, è chiamata ad attivarsi immediatamente.

Specularmente a quanto previsto per la polizia giudiziaria, l'art. 2 della riforma inserisce all'art. 362 c.p.p., relativo all'assunzione di informazioni da parte del P.M., il nuovo comma 1 ter, prevedendo che questi, *entro tre giorni* dall'iscrizione della notizia di reato, assuma informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa⁵⁶. Viene così apprestata una più rapida ed efficiente tutela alla vittima di violenza domestica e di genere⁵⁷.

L'art. 3 della l. n. 69/2019, a completamento delle norme volte a creare un percorso privilegiato per i reati di violenza endofamiliare e di genere, interviene sull'art. 370 c.p.p., relativo agli atti di indagine del Pubblico Ministero, che può compiere direttamente o delegarne lo svolgimento alla polizia giudiziaria. Vengono così introdotti i nuovi commi 2 *bis* e 2 *ter*, a mente dei quali la polizia giudiziaria, per i soli reati di violenza domestica e di genere, procede senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal pubblico ministero e, ugualmente senza ritardo, pone a disposizione dello stesso la documentazione delle attività svolte⁵⁸.

Dunque, obiettivo primario dell'interpolazione degli artt. 347 c.p.p., 362 c.p.p. e 370 c.p.p. è la presa in carico, la tutela della vittima e la necessità di accordarle giustizia in tempi celeri. A fronte dei

55 Art. 347, comma 3, c.p.p.: «Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a), numeri da 1 a 6, del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater*, 609 *quinquies*, 609 *octies*, 612 *bis* e 612 *ter* del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583 *quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate a sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso, se sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale».

56 Art. 362, comma 1 ter, c.p.p.: «Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater*, 609 *quinquies*, 609 *octies* e 612 *bis* del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583 *quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa».

57 L'obbligo di assumere informazioni dalla persona offesa si conforma agli artt. 10 e 20 della Direttiva 2012/29/UE i quali, rispettivamente, sanciscono l'obbligo in capo agli Stati membri di garantire che la vittima possa essere sentita nel corso del procedimento penale e possa fornire elementi di prova e che l'audizione della stessa si svolga senza indebito ritardo dopo la presentazione della denuncia all'autorità competente.

58 Art. 370 c.p.p.: «[...] co. 2 *bis*: Se si tratta del delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o di uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater*, 609 *quinquies*, 609 *octies*, 612 *bis* e 612 *ter* del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583 *quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero»; co. 2 *ter*: «Nei casi di cui al comma 2 *bis*, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 357».

nuovi poteri e oneri di cui è investita la polizia giudiziaria, l'art. 5 della riforma prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo di Polizia penitenziaria attivino presso i rispettivi istituti di formazione specifici corsi destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in ordine alla prevenzione dei reati di violenza da relazioni domestiche e di genere.

La legge di riforma, dopo aver introdotto una presunzione assoluta di urgenza per i reati di violenza di genere, che ne impone una immediata trattazione sin dall'istaurazione del procedimento e nello svolgimento delle attività di indagine ad opera del Pubblico Ministero e della polizia giudiziaria, si prefigge l'ulteriore obiettivo di rafforzare la tutela delle vittime di tali reati attraverso il potenziamento delle modalità operative delle misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Invero l'art. 15, comma 2, l. n. 69/2019 modifica l'art. 282 *ter* c.p.p. (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), il quale ora prevede che il giudice, allorché applichi la misura cautelare *de qua*, possa disporre che l'indagato/imputato sia sottoposto alle ulteriori modalità di controllo di cui all'art. 275 *bis* c.p.p. – quali il c.d. braccialetto elettronico – già previste, peraltro, per la misura cautelare degli arresti domiciliari e dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282 *bis*, comma 6, c.p.p.). Sebbene la formulazione della norma sembri propendere per una mera facoltà in capo al giudice di disporre la misura «anche con le modalità di controllo previste all'art. 275 *bis* c.p.p.», da una più attenta lettura delle norme e dalle indicazioni della giurisprudenza, si evince che il giudice, unitamente all'applicazione di una delle misure cautelari che consentono l'utilizzazione degli strumenti elettronici (282 *bis*, 282 *ter* e 284 c.p.p.), applica il braccialetto elettronico, dando conto in motivazione esclusivamente delle ragioni per le quali non ne ritiene necessaria la previsione. Il *favor* verso l'applicazione obbligatoria del braccialetto elettronico discende dalla natura stessa delle misure cautelari che ne consentono l'utilizzo. Infatti sono misure che sacrificano solo parzialmente la libertà dell'indagato/imputato e che, proprio per tale ragione, si traducono in un aggravio per la persona offesa che ne teme la violazione o che ha difficoltà a segnalare l'inosservanza proprio per il vincolo relazionale con l'autore di reato⁵⁹.

L'art. 16 della riforma interviene sull'art. 275 c.p.p., recante i *Criteri di scelta delle misure*. Detta norma consente al giudice di applicare la custodia cautelare in carcere solo se, all'esito del giudizio, ritiene che con la sentenza non potrà essere concessa la sospensione condizionale della pena o che la pena detentiva irrogata sarà superiore a tre anni. La disposizione in commento, tuttavia, prevede una deroga per alcune tipologie di reato, quali, per quel che ci occupa, i delitti di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori: per tali reati, il giudice, nel valutare l'adeguatezza della custodia cautelare in carcere, non deve effettuare alcun giudizio prognostico in relazione al *quantum* di pena irrogabile. La novella legislativa inserisce in tale catalogo di reati anche l'art. 612 *ter* c.p., cioè il c.d. *revenge porn*.

Il terzo piano di lettura della l. n. 69/19 mira a rafforzare la tutela delle vittime di violenza endofamiliare e di genere dal punto di vista delle informazioni che queste devono ricevere.

Il primo intervento di modifica, operato dall'art. 14 della novella legislativa, investe l'art. 90 *bis* c.p.p., relativo alle informazioni che devono essere fornite alla vittima, sin dal primo contatto con l'autorità procedente. Oltre alle informazioni concernenti le strutture sanitarie presenti sul territorio, le case-famiglia, i centri antiviolenza e case rifugio, vengono aggiunte quelle relative ai *servizi di assistenza alle vittime di reato* (art. 90 *bis*, lett. p), c.p.p.)⁶⁰.

⁵⁹ P. Di Nicola Travaglini, F. Menditto., *Codice Rosso*, cit.

⁶⁰ Articolo introdotto dal d.lgs. n.212/2015, di recepimento della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012. La norma in commento riecheggia l'art. 4 della Direttiva, il quale richiede di mettere la persona offesa in condizione di conoscere tutti gli strumenti per tutelare ed esercitare i propri diritti.

L'art. 15, comma 1, della riforma modifica altresì l'art. 90 *ter* c.p.p., recante *Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione*. Per effetto dell'interpolazione è previsto che la persona offesa di reati di violenza di genere debba essere resa edotta dei provvedimenti favorevoli all'indagato/imputato, quali la scarcerazione e la cessazione della misura di sicurezza detentiva e, altresì, dell'evasione dello stesso nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva⁶¹.

L'art. 15 interviene, altresì, sull'art. 282 *quater* c.p.p. prevedendo che l'applicazione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa debba essere comunicata a costei, al suo difensore, ove nominato, e ai servizi socioassistenziali presenti sul territorio. Analogamente, viene disposto all'art. 299, comma 2 *bis*, c.p.p. che, nei procedimenti aventi ad oggetto i delitti commessi con violenza alla persona, la revoca o la sostituzione di misure coercitive o interdittive debba essere comunicata oltre che al difensore della persona offesa, anche a quest'ultima (e non più, come in precedenza, al solo difensore della persona offesa e a quest'ultima, se priva di difensore).

Il legislatore, al fine di rafforzare gli obblighi di comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria in favore della persona offesa e del suo difensore, è intervenuto sull'art. 659 c.p.p. (*Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza*), inserendo il comma 1 *bis* che impone al Pubblico Ministero, chiamato a dare esecuzione ai provvedimenti del giudice di sorveglianza, di comunicare alla persona offesa di violenza di genere e al suo difensore il provvedimento di scarcerazione del condannato. In tal caso, la comunicazione avviene a mezzo della polizia giudiziaria.

Ancora, la riforma legislativa interviene sul versante probatorio in merito alla formazione della prova in casi particolari. L'art. 14, comma 3, della legge di riforma interviene modificando l'art. 190 *bis*, comma 1 *bis*, c.p.p. estendendone l'applicazione a tutti i minorenni e non solo al soggetto minore degli anni sedici, come in precedenza⁶². L'estensione colma il *vulnus* creato dalla l. n. 38/2009, il quale, nell'estendere le ipotesi di incidente probatorio anche al minore infradiciottenne, ha lasciato invariato il regime di cui all'art. 190 *bis* c.p.p. Pertanto, è intervenuta a tal fine la legge di riforma, per regolare tout court il regime di ascolto dei minori in età evolutiva, al fine di adottare ogni accorgimento che eviti la dispersione o l'alterazione del patrimonio cognitivo del teste⁶³. Il fine ultimo di tale interpolazione, e in generale della disposizione in oggetto, è quello evitare al minore di ripercorrere un ricordo particolarmente afflittivo (c.d. vittimizzazione secondaria).

Infine, la legge di riforma interviene altresì sul trattamento penitenziario dei soggetti condannati per i reati di violenza domestica e di genere, operando delle interpolazioni sugli articoli dell'ordinamento penitenziario che si occupano della concessione dei benefici e del trattamento psicologico degli autori di tali fatti delittuosi. Tali modifiche muovono dalla imprescindibile premessa, fatta

⁶¹ Tali novità si pongono sulla scia di quanto già previsto all'art. 6 della Direttiva 2012/29/UE, il quale richiede agli Stati membri di garantire alla vittima di essere informata, senza ritardo, della scarcerazione o dell'evasione della persona posta in stato di custodia cautelare, processata o condannata.

⁶² La norma in oggetto stabilisce che quando si procede per uno dei delitti previsti dagli artt. 600 *bis*, primo comma, 600 *ter*, 600 *quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 *quater* 1, 600 *quinquies*, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater*, 609 *quinquies* e 609 *octies* c.p., quando è richiesto l'esame di un testimone minorenne o una persona offesa in condizioni di particolare vulnerabilità che hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti dette dichiarazioni saranno utilizzate, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti e circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni. Per approfondimenti vedasi P. Tonini, *Manuale di procedura penale*, Milano, Giuffrè, 2021.

⁶³ Per un approfondimento sull'evoluzione normativa dell'art. 190 *bis* c.p.p., nonché sugli orientamenti applicativi vds. P. Di Nicola Travaglini, F. Menditto, *Codice Rosso*, cit.

propria dalla scienza criminologica e consolidata in sede giudiziaria, che gli autori dei reati di violenza di genere sono soggetti pienamente capaci di intendere e di volere, il cui agire *contra ius* non è in alcun modo determinato da una patologia sul piano psicologico – psichiatrico. Ciò che muove tali soggetti è la volontà consapevole di esercitare il proprio potere coercitivo sulla vittima, condannandola ad un perenne stato di soggezione. Per tale ragione, la novella legislativa si prefigge l'obiettivo di rimuovere le cause di tali condotte delittuose al fine di neutralizzare, o comunque contenere, il rischio di recidiva. Detta finalità, inoltre, risponde pienamente al dettato costituzionale di cui all'art. 27, terzo comma, Cost. secondo cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato.

La prima modifica riguarda l'art. 4 *bis* dell'ordinamento penitenziario (l. n. 354/1975), il quale, al comma 1 *quater* ed esclusivamente per i reati di violenza di genere, subordina la concessione dei benefici penitenziari ai risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno. Il successivo comma 1 *quinquies*, poi, stabilisce che se gli stessi reati sono commessi in danno di un minore i predetti benefici possono essere concessi sulla base della positiva partecipazione ai programmi di riabilitazione psicologica. Ebbene, la l. n. 69/19 aggiunge al catalogo di reati⁶⁴ il nuovo delitto di cui all'art. 583 *quinquies* c.p., *deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso*.

Ulteriore novità riguarda l'art. 13 *bis* dell'ordinamento penitenziario, il quale, in precedenza, concedeva la possibilità ai soggetti condannati per i reati di violenza domestica e di genere, commessi in danno di minori, di sottoporsi a percorsi di trattamento psicologico, con finalità di recupero. La legge di riforma interviene in più direzioni: elimina l'esclusivo riferimento alle vittime minorenni; aggiunge all'interno dell'articolo anche i delitti di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, per i quali, dunque, è estesa la possibilità di sottoporsi al trattamento psicologico; inserisce all'interno dell'art. 13 il nuovo comma 1 *bis* a mente del quale i soggetti condannati per tali reati possono essere ammessi a seguire percorsi di reinserimento nella società presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica o recupero, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari⁶⁵. Tali trattamenti psicologici muovono, in ogni caso, dalla libera volontà dell'autore di reato di aderirvi e sarà seguito da soggetti altamente specializzati ed esperti, i quali necessariamente devono collaborare tanto con la struttura carceraria quanto con gli apparati di sostegno esterno, sì da raggiungere l'obiettivo primario della rimozione delle cause scatenanti il comportamento aggressivo.

6. Le modifiche in materia di tutela della vittima di reato introdotte dalla l. n. 134/2021 (c.d. Riforma Cartabia)

La Legge 27 settembre 2021, n. 134 (*Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*) che prende il nome dalla Ministra della Giustizia, Marta Cartabia che l'ha presentata e ne ha fortemente sostenuto l'approvazione, ha integrato le disposizioni introdotte dal Codice Rosso a tutela delle vitti-

⁶⁴ I reati finora presi in considerazione dall'art. 4 *bis* ord. pen. sono: artt. 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quinquies*, 609 *quater*, 609 *quinquies*, 609 *undecies*, 609 *bis* e 609 *octies* c.p.

⁶⁵ Gli interventi legislativi sull'ordinamento penitenziario ricalcano quanto già previsto dalle fonti sovranazionali. La Convenzione di Lanzarote evidenzia il ruolo centrale dei percorsi terapeutici a scopo preventivo e impone agli Stati di adottare programmi ad hoc per contenere il rischio di recidiva; la Convenzione di Istanbul prevede appositi programmi per gli autori di reati di violenza di genere (art. 16).

me di violenza endofamiliare e di genere, estendendone la portata anche alle vittime dei reati previsti in forma tentata e alle vittime di tentato omicidio⁶⁶. Le nuove previsioni in materia di violenza di genere e domestica segnano una ulteriore tappa di quel lungo percorso di adeguamento della normativa interna agli standard europei in materia di tutela delle vittime richiamate nella Direttiva n. 2012/29/UE, dalle pronunce della Corte Europea dei diritti dell'uomo, nonché dalle previsioni del Consiglio D'Europa.

Tali fattispecie delittuose sono state inserite nell'ampio catalogo dei reati espressione di violenza domestica e di genere, in relazione al quale numerose disposizioni del codice di rito già apprestano una rigorosa tutela per la persona offesa⁶⁷.

La prima modifica riguarda l'art. 90 *ter*, comma 1 *bis*, c.p.p.: la novella ha previsto, infatti, che la comunicazione alla persona offesa circa la scarcerazione o evasione del condannato deve essere fornita anche qualora tali fatti riguardino il delitto previsto dall'art. 575 c.p., nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati. Tale obbligo, per i medesimi delitti, è posto altresì a carico del Giudice di sorveglianza quando dispone la scarcerazione del condannato (art. 659, comma 1 *bis*, c.p.p.).

Ancora, viene integrato, l'art. 362, comma 1 *ter*, c.p.p., a mente del quale il Pubblico Ministero assume informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, nel termine di tre giorni, anche nei casi di tentato omicidio e per i delitti, consumati o tentati. Parallelamente, all'art. 370, comma 2 *bis*, c.p.p., la riforma ha previsto che la polizia giudiziaria, anche in relazione a tali delitti, compia senza ritardo gli atti delegati dal pubblico ministero.

La riforma ha investito anche l'art. 64 *bis disp. att.* c.p.p. relativo alla trasmissione obbligatoria di atti e provvedimenti che il giudice penale deve effettuare nei confronti dell'autorità giudiziaria civile. Anche in questo caso, vi è stata la ricomprensione del delitto di tentato omicidio e dei delitti in forma consumata o tentata nella norma richiamata.

In relazione all'istituto della sospensione condizionale della pena di cui all'art. 165 c.p., anche per i condannati per il delitto di cui all'art. 575 c.p., nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, è prevista la partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione e assistenza psicologica, al fine di poterne beneficiare.

Infine a questo gruppo di previsioni, va aggiunta la modifica introdotta dal comma 15 della legge di riforma che prevede l'arresto obbligatorio per il delitto di cui all'art. 387 *bis* c.p., per il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

⁶⁶ V. De Gioia, S. Grassi, *La riforma del processo penale. Il commento operativo alla Riforma della giustizia penale e alle norme sull'utilizzo dei tabulati telefonici nelle indagini*, Piacenza, La Tribuna, 2021.

⁶⁷ L'attenzione che il legislatore continua a mostrare al fenomeno della violenza di genere e domestica assume un significato ancora maggiore se si considera il particolare momento che sta attraversando il nostro Paese e la sfida culturale che il decisore politico si trova ad affrontare: le risorse e le possibilità che il PNRR porta con sé rappresentano un'occasione eccezionale per favorire la una diffusione di una cultura della parità di genere che accanto al sistema normativo può fare realmente la differenza i termini di contrasto alla violenza sulle donne.